

Gianni Maggi (Capogruppo)
Peppino Giorgini
Consiglieri Regionali
Movimento 5 Stelle
Regione Marche
Piazza Cavour, 23
60122 ANCONA

Ancona, 14 agosto 2018

**Al Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie**

Via della Stamperia, 8
00187 ROMA
affari regionali@pec.governo.it

e,p.c.: **Al Ministro della Salute**

Lungotevere Ripa, 1
00153 ROMA

e,p.c.: **Al Ministro dell'Interno**

Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

e,p.c. **Al Ministro per la Pubblica Amministrazione**

Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA

Oggetto: Regione Marche, Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 31: “Disposizioni urgenti di modifica delle Leggi regionali 17 luglio, n. 26 “Riordino del Servizio sanitario regionale” e 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale” – Illegittimità costituzionale.

La presente per richiedere l’urgente intervento di codesto On.le Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, affinché sia promossa la questione di legittimità costituzionale in ordine alla reiterazione della introduzione della figura dei **Direttori di Area Vasta** nell’ambito dell’ordinamento sanitario della Regione Marche nel quale, sin dal 2003, risulta istituita l’Azienda sanitaria **unica** regionale.

Con la suddetta norma regionale si perpetua la nomina politica, oltre che del legale rappresentante nella figura del Direttore Generale dell’Asur Marche, anche di **ulteriori 5 Direttori di Area Vasta**, figure di sottovertice in un contesto di Azienda unica, **così da concretizzare, a proprio giudizio, una vera e propria situazione di lottizzazione politica della gestione, a tutto discapito della Dirigenza strutturata** già dall’Azienda sanitaria retribuita e alla quale competono in base al CCNL le funzioni gestionali.

Il D. Lgs. 502 del 1992 prevede per l’Azienda sanitaria locale la nomina di un **Direttore Generale** (art. 3), il quale a sua volta nomina un **Direttore Amministrativo** ed un **Direttore Sanitario**, e una articolazione interna formata di **Strutture** (semplici e complesse) e di **Presidi**,

Distretti, Dipartimenti (art. 15 bis). Su questa articolazione è parametrato il CCNL che disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale.

Ora, è principio fondamentale in diritto amministrativo che all'organo di indirizzo politico amministrativo (Regione) compete la nomina del solo rappresentante legale dell'ente e che "un organo di una persona giuridica pubblica non ha soggettività distinta da quella dell'ente in cui è inserito a meno che eccezionalmente un'espressa previsione di legge non gli riconosca personalità giuridica non essendo invece sufficiente la semplice attribuzione in via autonoma di funzioni pubbliche (quali quelle estrinsecanti in pareri, atti di controllo, autorizzazioni, atti di impulso" (**Cassazione civile 14/03/1985, n. 2010**).

A tal riguardo, facciamo presente che gli organi delle Aziende sanitarie ed ospedaliere sono già enunciati dall' art. 3 del D. Lgs. 502/1992 che fissa in materia un principio fondamentale in tema di ordinamento delle stesse, e che è precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano questi principi (**Corte Costituzionale 8/07/2010, n. 245**).

Tengasi altresì conto che l'istituzione da parte di una Regione di un organo sanitario prima non esistente attiene all'organizzazione della sanità e quindi di competenza legislativa concorrente, sicché comporta un'illegittima intrusione nella sfera di competenza dello Stato (**Corte Costituzionale 14/10/2005, n. 384**).

Ed inoltre, nella fattispecie, il conferimento dell'incarico ai Direttori di Area Vasta è avvenuto, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, attraverso lo strumento del contratto di lavoro a tempo determinato, sicché appare altresì violata la potestà legislativa dello Stato secondo quanto statuito da più pronunciamenti della **Corte Costituzionale**, e segnatamente **sent. 12/11/2010, n.324** la quale ha detto:

*“La normativa in tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla p.a., essendo riconducibile all'art. 117 comma 2 lett. 1) cost. (**ordinamento civile**) e non all'art. 117 commi 3 e 4 cost. o all'art. 119, comma 1 cost., rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato”.*

L'intervenuta normativa regionale, a proprio giudizio, andrebbe altresì valutata anche con riferimento all'art. 47 della legge n. 833/1978 il quale stabilisce una **riserva di legge statale** in materia di disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali. Onde la legislazione regionale, incontrando tale limite, può essere in detta disciplina solo attuativa (sent. Corte Cost. n. 122 del 1990), in conformità alle previsioni del quarto comma di detto art. 47 (sent. Corte Cost. n. 484, 18-27/12/1991).

In linea e del tutto coerente con la prescrizione del citato art. 47 che demanda il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego di tutto il personale dell'istituto Servizio Sanitario Nazionale ad un accordo nazionale unico di durata triennale, stipulato tra Governo regioni e comuni e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Tale configurazione assegnava alla disciplina posta sulla base di tale accordo nazionale unico una preminenza rispetto alla contrattazione territoriale decentrata che non poteva operare in contrasto con il livello nazionale.

Principio questo tipico della gerarchia delle fonti che si rinviene anche nella normativa successiva fino all'art. 40 D.Lgs. n. 165 del 2001 come novellato dal D. Lgs. n. 150 del 2009 che parimenti prevede che la contrattazione collettiva integrativa nel lavoro pubblico, cd "privatizzato" si svolge nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

Per tutto quanto sopra espresso **si richiede di sollevare nelle sedi competenti eccezione di incostituzionalità della legge regionale in oggetto richiamata**, pubblicata sul BUR della Regione Marche del 2/08/2018 n. 67.

Si allega alla presente copia della diffida - rimasta inascoltata - inviata prima dell'approvazione delle legge alle maggiori autorità regionali e sanitarie volta a segnalare l'illegittimità istituzionale che si perpetua dal 2003 e richiedere il rispetto del principio di legalità.

Infine, si invitano le Autorità in indirizzo, cui la presente è inviata per conoscenza, a porre in essere tutti i controlli e le verifiche di competenza a ciascuna propria, volti a valutare la reale portata del sistema posto in essere nell'ambito del Servizio sanitario della Regione Marche dal 2003 sino all'attualità, consistente nella nomina sistematica ai sottoverfici aziendali di soggetti (Direttori di Zona/Direttori di Area Vasta) aventi consentaneità politica, anche privi dei necessari requisiti, in modo da creare, a proprio giudizio, una situazione di acquisizione e gestione di posizioni di potere tale da dare origine ad una condizione di assoggettamento avente ripercussione sulle procedure di assunzione; sugli appalti; sul sistema di conferimento degli incarichi, compreso quello retributivo di risultato; sulle procedure disciplinari; ecc, e all'individuazione degli scopi, aventi riflessi anche economici, del segnalato illegittimo modus operandi.

Con osservanza.

Gianni Maggi

Peppino Giorgini